



## **TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA**

*Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza*

**Il Giudice del lavoro**, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,

- all'**udienza del 03/03/2022**, che ha svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, c. 4, D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L.n. 77/2020;

- richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della causa n. R.G. 3906 / 2020 e viste le note scritte depositate a seguito dell'invito contenuto nel predetto decreto; - visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti;

ciò premesso

assume la causa in decisione e pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 cpc;

### **SENTENZA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/12/2020 ed iscritto al n 3906 - 2020 RG, vertente tra

...rappresentato e difeso dall'avv. Leo Condemi del Foro di Reggio Calabria (C.F.: CNDLEO64S01H224J), elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in 89128 Reggio di Calabria, Via del Gelsomino n. 8, giusta procura in atti; - ricorrente -

Contro

- **Ministero dell'Istruzione**, (CF 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria - (C.F. 92006980806), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato; - resistente-  
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:

### **Motivazione contestuale**

- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il ricorrente espone che:

- è in servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con profilo di docente di Scuola secondaria di II° grado, in virtù di contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto...
- ha stipulato con il Ministero contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente di Scuola secondaria di II° grado per la classe di concorso ... dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2013/2014.
- durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di precariato, ha svolto tutte le attività attinenti al proprio profilo professionale con le medesime modalità attuate dai colleghi di ruolo; ha sempre percepito il trattamento stipendiale base e non gli è stato mai riconosciuto il passaggio alle fasce stipendiali successive.
- Il Ministero avrebbe dovuto riconoscergli il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni durante il periodo di servizio scolastico pre-ruolo, al compimento di 36 mesi di servizio (cioè 3 anni), maturati l'1.01.2003, ed il passaggio alla fascia stipendiale 9- 14 anni al compimento di 108 mesi di servizio (cioè 9 anni), maturati l'1.03.2009, al fine di conseguire i relativi incrementi stipendiali, così come era previsto per il servizio svolto dai docenti di ruolo.
- Nell'anno scolastico 2014/2015 è stato assunto a tempo indeterminato con la qualifica funzionale di docente della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento nella classe di concorso A046 (già A019) (Discipline giuridiche ed economiche), su posto di sostegno a minorati psichici, con decorrenza giuridica 01.09.2014;
- E' stato confermato in ruolo a far data dall'1.09.2015, percependo sempre lo stipendio base senza alcun aumento retributivo.
- In data 8.03.2019 ha inoltrato diffida al Ministero per il riconoscimento del servizio svolto con contratti a tempo determinato e della corrispondente progressione stipendiale con il pagamento di quanto dovuto.
- In data 28.08.2019 ha presentato domanda di ricostruzione di carriera all'istituto scolastico di appartenenza, con dichiarazione dei servizi estratta da Istanze Online, servizio web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, che dovrebbe procedere all'emanazione del decreto; finora percepisce il trattamento economico iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.
- Con l'applicazione del C.C.N.L. scuola (A.T.A. e docente), ai fini della determinazione del trattamento economico, il personale docente a tempo

determinato percepisce sempre il medesimo trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza che l'anzianità di servizio gli consenta alcuna progressione stipendiale; invece, il personale di ruolo percepisce un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed il passaggio da una posizione a quella successiva (ovviamente migliorativa) avviene alla maturazione di un determinato numero di anni di servizio;

- Tale trattamento economico differenziato tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato contrasta con i principi comunitari in materia di lavoro a termine e, segnatamente, con il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Che il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, così come interpretato dalle sentenze della CGCE, non lascia spazio a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo e rende illegittime le disposizioni normative del D. Lgs. n. 297/94 e del Ccnl Scuola sopra indicate, relative al riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente non di ruolo ed al relativo trattamento economico; di conseguenza, queste ultime devono essere disapplicate per contrasto con la Direttiva sopra citata al fine di riconoscere al servizio prestato con contratto a tempo determinato pari trattamento rispetto a quello prestato con contratto a tempo indeterminato. Che non ci sono circostanze o elementi di fatto relative all'espletamento del servizio scolastico che possano costituire ragioni oggettive tali da differenziare il rapporto di impiego in questione rispetto a quello svolto dai docenti a tempo indeterminato e da giustificare la necessità della disparità di trattamento subita dal ricorrente.
- Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il passaggio alla fascia stipendiale 3- 8, previsto dalla tabella 2 allegata al Ccnl 2006/2009, maturato negli anni di servizio pre-ruolo che vanno dall'a.s. 1998/99 all'a.s. 2013/2014, maturato dopo il compimento di 36 mesi di servizio (3 anni), precisamente dall'1.01.2003 ed il passaggio alla fascia stipendiale 9-14 anni dopo il compimento di 108 mesi di servizio (cioè 9 anni), maturati dall'1.03.2009, così come era prevista per il servizio svolto dai docenti di ruolo. Sulla base della tabella retributiva allegata, applicata agli anni di servizio pre- ruolo, al ricorrente è dovuto unrisarcimento del danno quantificato, secondo il parametro degli emolumenti stipendiali, in € 23.561,18 corrispondente alle differenze retributive (come da prospetto allegato) tra quanto dovuto e quanto percepito nel periodo intercorrente tra l'1.01.2003 e l'1.09.2015

(conferma in ruolo), come previsto dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato, secondo la normativa applicabile al tempo in cui il rapporto era effettivamente in corso.

\*\*\*

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito il Ministero dell'Istruzione, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con ampia e articolata memoria, negando la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del principio comunitario invocato dal ricorrente. Rappresenta, inoltre, che il personale assunto a tempo determinato non rimane completamente privo di tutele, dal momento che con l'immissione in ruolo usufruisce della ricostruzione della carriera, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici del pre-ruolo maturato. Il fatto che lo sia solo in misura parziale non è totalmente arbitrario, anzi trova la propria motivazione nelle diverse modalità con cui la prestazione è stata svolta antecedentemente all'immissione in ruolo. Sottolinea che la ricostruzione della carriera è sì parziale, ma ai soli fini giuridici. Infatti, l'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 prevede che i primi quattro anni sono riconosciuti per intero sia ai fini economici che giuridici, mentre il periodo eccedente è riconosciuto per i due terzi ai fini giuridici ed economici, per il restante terzo anche ai fini economici, anche se successivamente al sedicesimo anno di servizio (quindi la ricostruzione della carriera avviene integralmente ai fini economici). Ciò non determina una violazione del diritto comunitario, dato che la clausola 4.1 della direttiva, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, impone il riconoscimento degli scatti di anzianità al personale a tempo determinato, non prevede, invece, che la ricostruzione della carriera debba essere integrale anche ai fini giuridici. Infine eccepisce la prescrizione decennale e quinquennale.

\*\*\*

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

**§ 1.** Preliminarmente deve precisarsi che il rapporto di pubblico impiego intercorre tra il docente ed il Ministero dell'Istruzione che, pertanto, è il solo legittimato passivo, mentre sono privi di legittimazione l'Ufficio scolastico regionale e l'ambito territoriale per la provincia di Reggio Calabria pure menzionati in ricorso.

**§ 2.** Nel merito deve darsi atto che la controversa questione di diritto ha trovato ormai soluzione univoca da parte della giurisprudenza di legittimità secondo cui : *“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola*

*assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.” (Cass. sez. L. 22558/2016 e successive conformi, tra le altre, Cass. sez. L n. 20918/2019, n. 31149/2019, n. 15231/2020, Cass. 17314/2020). Nello stesso senso anche Cass. 3179/2021 che, nell’ampia motivazione da intendersi qui richiamata, così in sintesi: “in base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame al Giudice del merito, il quale effettuerà una verifica in concreto ai fini del computo dell’anzianità di servizio, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, nei termini enunciati da Cass. 31149/2019, il cui principio di diritto di seguito si riporta «In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ah origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato».*

**§ 3.** La difesa del Ministero eccepisce anche la prescrizione nei seguenti termini: “Posto che, il primo atto contestativo e di rivendicazione di riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto di lavoro fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, conosciuto dall’Amministrazione resistente, è quello della diffida presentata in data 8 marzo 2019 e

*considerato che pacificamente trattasi di servizi (pre-ruolo) resi e retribuiti tutti ampiamente prima di quella data, ovvero già oltre dieci anni prima della suddetta diffida, ne consegue che il diritto della ricorrente all'ipotetica contestazione di quanto percepito all'epoca, risulta, ormai, soggiaciuto alla prescrizione decennale non essendo stato esso diritto esercitato per più di dieci anni. In subordine, su tutte le domande, si eccepisce e va applicata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”.*

*“Inoltre, secondo quanto affermato dalla pronuncia resa dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga alla presente, la prescrizione decorre dalla stessa data in cui sorge il diritto costitutivo alle differenze retributive stabili, in quanto da questo momento nasce l'altrui diritto (cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 1262/2008). Si prosegue affermando che il diritto costitutivo relativo alle differenze retributive, deve considerarsi che sia sorto concretamente ed efficacemente con la percezione degli emolumenti corrisposti all'interessata ad ogni contratto di supplenza, mese per mese”.*

**§ 4.** In ordine all'eccezione di prescrizione devono richiamarsi i seguenti principi di diritto, condivisi e fatti propri da questo giudice.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., ordinanza n. 2232/2020, pronunciandosi in fattispecie in cui l'amministrazione scolastica aveva considerato maturata la prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera (e non solo di quello agli arretrati) essendo decorso dal momento dell'immissione in ruolo il decennio per far valere tale diritto, ha ribadito che:

*“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”*

Nella parte motiva la Suprema Corte così argomenta:

“2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;

2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;

2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);

2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);

2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);

2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;

2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;

2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;”.

**§ 5.** Deve risolversi, in punto di diritto, la questione concernente la computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.

Anche tale questione è stata, in termini condivisi da questo giudicante, risolta dalla giurisprudenza di legittimità:

*“6.4. I richiamati principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, orientano anche nella soluzione della questione che qui viene più specificamente in rilievo, ossia quella della computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Sul punto questa Corte si è già incidentalmente pronunciata (Cass. n. 31149/2019 punto 10 della motivazione) pervenendo alla conclusione che ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto. Il principio*



*deve essere qui ribadito, perché non sono condivisibili gli argomenti sui quali la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, asserendo che la stessa implicasse un'applicazione retroattiva della direttiva. Va detto subito che la Corte di Giustizia, ai punti 89 e 90 della sentenza 22.10.2010 in cause riunite c - 444/09 e c- 456/09, richiamata dal giudice d'appello, si è limitata ad affermare che «il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale» deve essere riconosciuto, fatta salva l'applicazione delle norme interne sul regime di prescrizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine fissato per la trasposizione della direttiva. Non è, però, questa la questione che qui viene in rilievo, perché il ricorrente non domanda una modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì invoca quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera... Può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché «secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon, Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, Racc. pag. I-9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione, Racc. pag. I-10945, punto 61)» (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c-395/08 e c396/08, INPS, punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in casua c- 614/11, Kuso). Nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati. Non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la Corte di Giustizia si sia già*

*pronunciata ( Cass. n. 15041/2017 che richiama Cass. S.U. n. 12067/2007).”*

Pertanto, nella fattispecie che ci occupa non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che il ricorrente abbia domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE.

**§ 6.** Deve darsi atto che, correttamente, il ricorrente calcola gli effettivi mesi di servizio del servizio pre-ruolo.

Infatti, come ha avuto modo di precisare la suprema Corte di Cass. 31149/2019:

*“9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.*

*Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.*

*9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori*

periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.”

§ 7. Deve darsi atto che non vi è contestazione circa il periodo di servizio pre-ruolo allegato dal ricorrente.

Ciò premesso, deve riconoscersi al ricorrente, in applicazione dei sopra esposti principi, il diritto al riconoscimento dell'intero servizio prestato con contratti a termine prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, riconoscendo il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall'1.01.2003 ed alla fascia 9-14 anni a far data dall'1.03.2009. Tutto ciò, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti.

Il ricorrente ha poi chiesto “l'importo di € 23.561,18 determinato secondo il parametro degli emolumenti stipendiali nella misura corrispondente alla differenza tra quanto dovuto secondo le fasce 3-8 e 9-14 e quanto effettivamente percepito secondo la fascia iniziale a far data dall'1.01.2003 fino al 31.08.2015 (data di conferma in ruolo), come previsto dalla contrattazione collettiva applicata ai docenti a tempo indeterminato al tempo in cui si sono susseguiti i rapporti di lavoro del ricorrente (come da prospetto allegato) o nella misura ritenuta di giustizia;”.

E' pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione è la diffida ricevuta in data 8.3.2019, pertanto il ricorrente ha diritto al pagamento delle differenze stipendiali maturate a decorrere dal mese di marzo 2014 compreso fino al 31.8.2015, mentre per il periodo pregresso nulla è dovuto in ragione della maturata prescrizione.

Quanto agli accessori di legge deve precisarsi che, stante il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione che opera nel pubblico impiego, spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione sui singoli ratei dalla scadenza al soddisfo.

§ 8. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

**p.q.m.**

A) - accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio prestato con contratti a termine prima dell'assunzione a tempo indeterminato, ai fini della progressione stipendiale secondo le fasce di anzianità previste dai CCNL pro-tempore, nei medesimi modi e termini previsti per il servizio prestato dal personale docente con contratto a tempo indeterminato, con riconoscimento del passaggio alla fascia stipendiale 3-8 anni a far data dall'1.01.2003 ed alla fascia 9-14 anni a far data dall'1.03.2009;

B) - condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze stipendiali maturate, per effetto del riconoscimento di cui al capo che precede, a decorrere dal mese di marzo 2014 compreso fino al 31.8.2015, oltre la maggior misura tra interessi legali e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze al soddisfo;

C) - condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali che si liquidano in € ...da distrarsi in favore dell'avv. Leo Condemi.

*Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.*

*Così deciso in Reggio Calabria, 03/03/2022*

*Il giudice del lavoro  
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari*